

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVI

n. 3

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

PIANO DELLE RILEVAZIONI E CRITERI DI ESAME DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI DA APPLICARSI AI FINI DELLA RELAZIONE ANNUALE DA RENDERSI AL PARLAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 1999

*(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)*

Deliberazione n. 3/1998

Trasmesso alla Presidenza il 22 luglio 1998

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE ENTI LOCALI
N. 3/1998

Adunanza del 20 luglio 1998

Corte dei Conti

Sezione Enti Locali

composta dai magistrati:

Presidente **Antonino Gallo**

Consiglieri: **Giuseppe Salvatore Larosa**, **Corrado Valvo**, **Giovanni Battista Goletti**, **Enrico Marotta**, **Giovanni Sferra**, **Umberto Cazzuola**, **Luigi Condemi**, **Enrica Laterza**, **Guido Maccagno**, **Gaetano Russo**, **Stefano Imperiali**, **Francesco Petronio**, **Alfredo Masala**, **Alberto Longo**, **Orietta Lucchetti Balsamo**, **Maria Luisa De Carli**.

Nell'adunanza del 20 luglio 1998

Udita la relazione del consigliere Giuseppe Salvatore Larosa

CONSIDERATO

1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786, come convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, pone alla Sezione enti locali della Corte dei conti l'obbligo di comunicare ai Presidenti delle Camere entro il 31 luglio di ogni anno il piano delle rilevazioni che il collegio si propone di compiere ed i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti consuntivi delle amministrazioni provinciali e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, nonché delle gestioni deficitarie, ai fini del referto sullo stato della finanza locale e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti. Tale obbligo è stato esteso all'esame dei consuntivi delle comunità montane con una norma del nuovo ordinamento degli enti locali (art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142).
2. La legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha introdotto rilevanti novità in ordine alle funzioni di controllo della Corte dei conti ed alle amministrazioni nei cui confronti possono essere esplicate ed ha stabilito che la Corte debba definire annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo sulle gestioni. In particolare, il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 20 assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di tutte le amministrazioni pubbliche, sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, accertando, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Il comma 7 dello stesso articolo 3 conferma, relativamente agli enti locali, le competenze di questa Sezione, stabilendo, altresì, che le sue relazioni al Parlamento contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

3. Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, ha introdotto rilevanti modifiche alla contabilità degli enti locali, introducendo accanto al conto finanziario e a quello patrimoniale il conto economico e ponendo nuove regole che riportano l'attenzione sulla verifica del perseguimento degli obiettivi programmati. L'applicazione del nuovo ordinamento e dei modelli contabili che ne derivano è graduale e viene attentamente seguita dalla Sezione. Alcune modifiche hanno riguardato la gestione dell'esercizio 1997 e di esse si terrà conto nelle rilevazioni come di seguito programmate.
4. Le Sezioni Riunite, con deliberazione del 13 giugno 1997, hanno approvato un apposito regolamento per organizzare, su base decentrata, l'esercizio delle funzioni di controllo successivo sulla gestione introdotte con l'art. 3, co. 4, della legge n. 20 del 1994 innanzi citata e finora esercitate nei confronti degli enti locali territoriali soltanto da questa Sezione centrale. Sono stati così istituiti Collegi regionali di controllo che affiancheranno questa Sezione nell'esercizio dei controlli sulle gestioni di province, comuni e comunità montane e svolgeranno, altresì, il controllo sulle gestioni delle regioni e delle altre istituzioni non territoriali di autonomia operanti localmente.
Il controllo successivo sulla gestione verrà esercitato sulla base dei criteri generali e degli indirizzi di coordinamento elaborati da un apposito collegio delle Sezioni Riunite, nonché dei programmi adottati dalle competenti Sezioni centrali di controllo. Nel quadro di tale programmazione, i collegi regionali provvederanno a definire specifici programmi per l'ambito di propria competenza.
Lo stesso regolamento prevede che questa Sezione riferisca annualmente al Parlamento i risultati dei controlli da essa programmati sulle gestioni degli enti locali anche utilizzando i risultati dei controlli eseguiti dalle strutture regionali.
Con deliberazione n. 10/1997 la Sezione ha deliberato il programma per il 1998 dei controlli selettivi sulle gestioni degli enti, sui cui risultati riferirà separatamente al Parlamento entro la fine dell'anno.
5. Nell'assetto così delineato, la Sezione enti locali resta comunque vincolata ad un termine previsto da una fonte primaria per l'adozione del piano delle rilevazioni, cui provvede con il presente atto.
Tale piano risponde alle funzioni originarie della Sezione ed ha una connotazione prevalentemente economico-finanziaria mentre il programma di controllo, derivando da un contesto normativo che fa perno sui controlli sulla gestione, ha riguardo alla verifica della efficienza, della efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, condotta a campione.
Tra tale programma ed il piano delle rilevazioni, che qui ora si formula, non mancheranno raccordi per utilizzare proficuamente, in sede di specifiche indagini di controllo selettivo sulle gestioni, gli esiti dei riscontri sui conti consuntivi.
6. Il piano delle rilevazioni intende garantire al Parlamento un costante flusso di informazioni, aggiornando dati finanziari omogenei forniti nelle precedenti relazioni ed analizzando specifici aspetti della gestione delle entrate e delle spese.
La Sezione ha periodicamente offerto alle Camere, nei limiti della propria competenza originaria, un quadro della finanza locale caratterizzato da esclusività rispetto ad ogni altra fonte, poichè i dati sono direttamente desunti dai conti consuntivi degli enti.

Il referto da presentare entro il 31 luglio 1999 riguarderà, come di consueto, la gestione delle province, dei comuni con popolazione superiore ad ottomila abitanti e delle comunità montane. Anche nella prospettiva del consolidamento dei conti pubblici di cui all'art. 69 del d.lgs n. 77 del 1995 la Sezione proseguirà nelle rilevazioni, delle risultanze dei consuntivi dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti, con gradualità, in relazione alle disponibilità di personale e di mezzi.

7. Per l'esercizio 1997 nella individuazione delle rilevazioni da compiere la Sezione non potrà non considerare la circostanza che in tale anno, vigendo il regime transitorio di attuazione del d.lgs. n. 77 del 1995 i conti consuntivi potranno essere redatti sia sui nuovi modelli approvati con il D.P.R. 31.1.1996, n. 194 che su quelli di cui al D.M. 23 febbraio 1983.

Gli aspetti connessi alla confrontabilità dei modelli potranno creare difficoltà nella elaborazione di dati aggregati che tuttavia continuano a rivestire interesse peculiare per le indagini di tipo finanziario da compiere.

Le difficoltà di cui si è detto che derivano essenzialmente da disequaglianze strutturali fra i nuovi e i vecchi modelli, in particolare nel comparto della spesa, non potranno non comportare riflessi nella esposizione e valutazione dei dati relativi sia alla competenza che alla cassa che ai residui.

8. Per l'esercizio 1998 verranno compiute valutazioni sui risultati emergenti dalla gestione di cassa sia in termini generali che per aggregati ristretti di comuni sulla base di dati forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

9. *Per province, comuni e comunità montane:*

Le rilevazioni, condotte e completate nei limiti derivanti da quanto indicato al punto 7, riguarderanno:

- la gestione finanziaria dell'anno 1997, considerata nei versanti di entrata e di spesa per i comparti di parte corrente e di investimento e comparata con quella del 1996 per valutarne l'andamento evolutivo. Per quanto concerne i saldi più significativi, saranno specificatamente considerati:

- il saldo di parte corrente;
- il risultato della gestione di competenza;
- il risultato di amministrazione.

Saranno eseguite speciali analisi, per lo più limitate ad un campione di enti e condotte mediante l'utilizzazione di dati di conto relativi all'esercizio 1997, nonchè di adeguati "indicatori finanziari" e, ove occorra, con l'integrazione di altri dati tratti da qualificate fonti esterne, concernenti:

- alcune entrate tributarie, quali quelle derivanti dall'imposta comunale sugli immobili e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- il confronto fra l'andamento del gettito delle entrate proprie dei comuni e quello delle entrate da trasferimenti statali;
- il fenomeno dei residui sia attivi che passivi anche con riferimento agli effetti derivati dalle manovre effettuate sulla cassa nelle ultime leggi finanziarie.
- il personale, con riferimento alla consistenza numerica e qualitativa, alle cessazioni dal servizio, alle nuove assunzioni, al trattamento economico;

- nuove iniziative di investimento considerate nella provvista dei mezzi finanziari, nella destinazione economica e nelle localizzazioni territoriali;
- risultanze del conto patrimoniale;
- completamento della ricostruzione degli inventari.

10. Verranno svolte particolari analisi sulle gestioni deficitarie raccordando diverse rilevazioni in tema di debiti fuori bilancio, disavanzi, delibere di riequilibrio, attuazione dei piani di risanamento dei comuni dissestati e impiego dei mutui assunti per il ripiano dei debiti.

11. Altre analisi, condotte sulla base di specifiche rilevazioni, riguarderanno il funzionamento dei collegi dei revisori e dei servizi di controllo interno, le procedure programmatiche e la gestione indiretta dei servizi pubblici.


Nell'odierna adunanza, convocata per l'esame del piano delle rilevazioni,


Approva

il piano delle rilevazioni che si propone di compiere ed i criteri di esame da seguire ai fini della relazione che sarà resa entro il 31 luglio 1999.

Ordina che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato nell'adunanza del 20 luglio 1998.

L'estensore
(Giuseppe Salvatore LAROSA)


Il Presidente
(Antonino GALLO)


La presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il

21 LUG. 1998

Il Dirigente Superiore
(Giovanni SFORZA)

